ALLEGATO D.

Reati AMBIENTALI

195
204
208
215
216

D.1 ELENCO DEI REATI

LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25- undecies del D. Lgs. n. 231/2001)

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell'articolo 25-undecies, l'estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali. Successivamente la L. 22.05.2015 n. 68 ha introdotti altri reati-presupposto in materia ambientale.

La lista dei cd. reati-presupposto in materia ambientale è stata ampliata ed è oggi così composta:

- 1. inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- 2. disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- 3. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- 4. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
- 5. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod.pen.).
- 6. scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
- 7. gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
- 8. bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
- 9. falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
- 10. traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
- 11. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
- 12. indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8. Cod. Amb.):
- 13. violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.)
- 14. reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
- 15. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
- 16. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9

comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

Di seguito vengono esplicitate le fatti specie di cui all'art. 25 *undecies* previste da:

A) Codice Penale.

A.1) Inquinamento ambientale.

L'art. 452-biscodice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01) punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

A.2) Disastro ambientale.

L'art. 452-quater del codice penale; art. 25-undeciesc.1 lett.b) D.Lgs.231/01 punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

A.3) Delitti colposi contro l'ambiente.

L'art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01) prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quaterc.p.) è commesso **per colpa**, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva **il pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Delitti associativi aggravati (art.452-*octies* del codice penale; art. 25-*undecies*c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)

A.4) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.).

L'art. 727-bis cod.pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod.pen., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

A.5) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.).

L'art. 733-bis cod.pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis cod.pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

B) Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente).

B.1) Fattispecie di reato di cui all'art.137 Cod. Amb.

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

B.1.1) Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

B.1.2) Scarico di acque industriali eccedenti i limiti tabellari.

L'articolo 25-undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

B.1.3) Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee.

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

B.1.4) Violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate.

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

B.2) Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono

potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

B.2.1) Gestione non autorizzata di rifiuti.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

B.2.2) Gestione di discarica non autorizzata.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

(a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice

allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;

- (b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- (c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine , si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

B.2.3) Miscelazione di rifiuti pericolosi.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

B.2.4) Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi.

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art.

256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";
- b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

B.3) Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

• l'omessa bonifica del sito inquinato;

• la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

B.3.1) Omessa bonifica.

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che « la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb..

B.3.2) Mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a

prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

B.4) Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsita' nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti.

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

B.5) Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito rifiuti.

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorchè vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma

3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

B.6) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

B.7) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

<u>B.8) Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti</u>.

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

C) Fattispecie di cui alla L. 549/1993.

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE

n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

D) Fattispecie di cui alla L. 150/1992.

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi:
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- e) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti; f) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento:
- g) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

E) Fattispecie di cui alla L. 202/2007.

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animiali o vegetali o a parti di queste.

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di circa Euro 1.250.000.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25 undecies comma 7 del D.Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

D.2 STANDARD DI CONTROLLO E MODALITA COMMISSIVE – ANALISI DEI RISCHI AMBIENTALI

F) AREE DI RISCHIO.

Con riferimento alle specifiche fattispecie di reato si rileva quanto segue e si indicano alcune attività preventive che dovranno essere meglio specificate nei protocolli specifici.

F.1) <u>Depurazione e acque.</u>

Il rischio di scarichi inquinanti da parte di SESO è limitata in quanto non esistono allo stato processi industriali che possano ipotizzare la condotta sopra indicata.

Le condotte riferibili alle ipotesi di cui all'art. 137 co. 2, 3, 5 si riferiscono:

- a) autorizzazioni;
- b) prescrizioni;
- c) violazioni tabellari.

Ad ogni modo, con riferimento ai reati relativi alla tutela delle acque SESO si impegna a definire protocolli specifici che regolino:

- verifica delle autorizzazioni degli scarichi idrici;
- verifica delle autorizzazioni in caso di sospensione o revoca da parte delle amministrazioni;
- verifica del rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni;
- rispetto dei valori limite previsti dalle autorizzazioni.

SESO si impegna altresì a prevedere che l'organizzazione aziendale contempli i seguenti obiettivi.

- ogni ambito di attività (autorizzazione, controllo prescrizioni, violazioni tabellari) deve fare capo a soggetto che attua le disposizioni al fine di evitare la violazione nonché a soggetto che controlla e verifica l'attuazione;
- nomina di responsabile per la gestione delle criticità ed emergenze;
- attribuzione di budget di spesa congruo e idoneo al soggetto responsabile (delegato ambientale se nominato) per interventi di miglioramento, aggiornamento degli impianti ecc..;
- tutto il personale, anche non preposto o destinato all'impianto, può segnalare direttamente all'ODV a mezzo email il verificarsi di eventi in violazione:
- eventuali guasti devono essere segnalati al preposto e alla figura dirigenziale;
- devono essere previsti report di tutte le attività eseguite;
- in caso di superamento dei limiti previsti occorre attivare immediatamente una procedura di segnalazione alle autorità amministrative competenti e una procedura per la bonifica.

F.2) Gestione rifiuti.

I reati indicati dal Dlgs. 231/2001 (art. 256, 257, 258, 259, 260, 260 bis Dlgs 152/2006) costituiscono tutti aree di potenziale rischio di commissione.

L'azienda tratta e gestisce il servizio di raccolta, trattamento su rifiuti che vengono tutti differenziati e classificati. Per ogni tipologia sono state correttamente individuate zone di raccolta, stoccaggio

I principali rifiuti prodotti dall'attività sono costituiti da fanghi di supero provenienti dalla depurazione delle acque di processo e da ceneri di caldaia.

L'azienda effettua operazioni di stoccaggio e recupero energetico con i codici rifiuto 02.02.03 (grasso animale) e 04.02.20 (fanghi biologici, limitatamente all'autosmaltimento).

SESO spa si impegna a:

- individuare i soggetti responsabili del controllo e delle attuazioni dei protocolli;
- informare e formare i lavoratori che possono agevolare la commissione dei reati presupposto;
- predisporre sistema di reportistica delle attività compiute e provvedere ad un sistema di archiviazione delle stesse;
- predisporre un registro con apposito scadenziario delle autorizzazioni dei terzi fornitori e sistema di controllo sulle date delle stesse;
- verifica dei soggetti terzi che si occupano della raccolta, del trasporto, del recupero, dello smaltimento o della intermediazione dei rifiuti siano in possesso di titolo abilitativo regolare;
- predisporre procedure per l'immediata bonifica nel caso di contaminazione.

F.3) Emissioni in atmosfera.

Le emissioni in aria derivano sia dal processo di produzione di energia (sia termica che elettrica) che dal processo di nobilitazione del tessuto.

I principali inquinanti presenti nel <u>processo di produzione di energia elettrica</u> sono rappresentati da monossido di carbonio CO, dagli ossidi di azoto NOx, da metano, da ossidi di zolfo SOx, da microinquinanti, da cloro e composti inorganici e polveri.

I principali inquinanti nel <u>processo di nobilitazione del tessuto</u> sono rappresentati dagli ossidi di azoto NOx, da ossidi di zolfo SOx, ammoniaca, da composti organici non metanici e polveri.

SESO spa utilizza numerosi sistemi di abbattimento per le emissioni.

L'azienda si impegna a definire protocolli che regolino la:

- verifica delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni;
- verifica delle autorizzazioni in caso di sospensione o revoca da parte delle amministrazioni;
- verifica del rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni;
- rispetto dei valori limite previsti dalle autorizzazioni.

SESO si impegna altresì a prevedere che l'organizzazione aziendale contempli i sequenti obiettivi.

- ogni ambito di attività (autorizzazione, controllo prescrizioni, violazioni tabellari) deve fare capo a soggetto che attua le disposizioni al fine di evitare la violazione nonché a soggetto che controlla e verifica l'attuazione;
- nomina di responsabile per la gestione delle criticità ed emergenze;
- attribuzione di budget di spesa congruo e idoneo al soggetto responsabile (delegato ambientale se nominato) per interventi di miglioramento, aggiornamento degli impianti ecc..;
- tutto il personale, anche non preposto o destinato all'impianto, può segnalare direttamente all'ODV a mezzo email il verificarsi di eventi in violazione;
- eventuali guasti devono essere segnalati al preposto e alla figura dirigenziale;
- devono essere previsti report di tutte le attività eseguite;
- in caso di superamento dei limiti previsti occorre attivare immediatamente una procedura di segnalazione alle autorità amministrative competenti e una procedura per la bonifica;
- prevedere un piano di manutenzione degli abbattitori in modo che siano mantenuto un buono stato di efficienza.

F.4) Emissioni al suolo.

I reati indicati dagli artt. 104, 242, 247 Dlgs 152/2006 sono a rischio

In azienda sono presenti n. 4 serbatoi di stoccaggio interrati nel piazzale antistante l'edificio della centrale. I serbatoi sono dotati di rilevazione delle perdite dell'intercapedine.

Tutte le zone all'interno dello stabilimento ove si effettuano operazioni di movimentazione di prodotti e lavorazione hanno griglie di scolo che convogliano al collettore principale delle acue industriali.

Le acque meteoriche provenienti dalle aree di carico e scarico e da altre aree scoperte soggette a potenziali rischi di inquinamento vengono raccolte separatamente e inviate all'impianto di depurazione.

Presso l'azienda è presente un deposito autorizzato di gas tossici (ammoniaca anidra) in vasca di contenimento.

In azienda è presente una pompa di carburante utilizzata dai mezzi aziendali rifornita tramite due serbatoi interrati a doppia parete con rilievo delle perdite dell'intercapedine.

I serbatoi fuori terra di ausiliari e prodotti chimici presenti in azienda sono dotati di bacino di contenimento o di griglia di raccolta di eventuali sversamenti con invio all'impianto di depurazione acque.

Il magazzino di prodotti chimici è dotato di pavimentazione costruita in modo che, in caso di sversamento di prodotti, questi vengano convogliati in un pozzetto di raccolta per l'invio attraverso una pompa al depuratore.

L'azienda è dotata di sistemi di contenimento e di controllo generali.

L'azienda si impegna a redigere protocolli specifici che regolino le procedure finalizzate a:

- garantire il mantenimento in buono stato di manutenzione dei serbatoi;
- verificare il buon funzionamento del sistema di rilevamento delle perdite dell'intercapedine;
- prevedere modalità di intervento nei caso presenza di qualsiasi sversamento;
- regolare le modalità di immediata e tempestiva denuncia agli Enti e Autorità competenti in caso di incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

D.3 POLITICA AMBIENTALE. GAP ANALYSIS E STANDARD DI CONTROLLO

SESO attua una politica ambientale nel rispetto di:

- a) conformità normativa con particolare attenzione alla prevenzione dei reati;
- b) miglioramento della organizzazione e abbassamento della soglia dir ischio di commissione del reato;
- c) prevenzione rischi di inquinamento.

SESO si impegna a:

- rispettare la legislazione, regolamenti e norma con attenzione all'aggiornamento continuo della normativa;
- prevenire ogni forma di illecito in materia ambientale;
- diffondere la cultura e la sensibilità della tutela ambientale.

In linea con tali principi si impegna a:

- prevenire situazioni che possano causare danni all'ambiente e alla salute delle persone nell'ambito delle attività proprie e di tutti coloro che operano con l'azienda;
- promuovere una riduzione dei consumi energetici e idrici;
- rispettare, in aggiunta ai disposti di legge, i requisiti e le norme volontarie sottoscritte in materia ambientale;
- prevenire l'inquinamento e i rischi associabili a tutte le attività dell'azienda;
- migliorare continuamente il proprio comportamento ambientale pianificando gli obiettivi e i relativi traguardi intermedi;
- considerare la responsabilità ambientale al apri degli altri aspetti gestionali;

- rilevare gli impatti ambientali delle proprie attività e di quelle terziarizzate e comprenderne gli effetti e individuarne le cause;
- valutare gli investimenti e le modifiche agli impianti considerando, oltre agli aspetti economicifinanziari, anche gli aspetti ambientali e di sicurezza;
- sensibilizzare, formare e addestrare il personale a condurre correttamente tutte le attività rilevanti per garantire la tutela dell'ambiente interno ed esterno;
- promuovere il coinvolgimento dei dipendenti nel processo di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- assicurarsi che fornitori ed appaltatori operanti nei siti applichini i medesimi standard ambientali adottati dall'azienda;
- mantenere e promuovere un dialogo aperto con le comunità legali e le autorità ambientali;
- provvedere affinchè le richieste di informazioni o i suggerimenti concernenti gli aspetti ambientali provenienti dal personale siano incoraggiate e ricevano comunque risposte adeguate.

Il responsabile per il 231 è tenuto a segnalare le necessità di intervento ambientale e di spesa.

Al fine di attuare il programma ambientale SESO si impegna a:

- prevedere processi di budgeting;
- attribuire a soggetti delegati in materia ambientale risorse economiche al fine della adozione di misure nonché prevedere sistemi snelli di approvazione ed erogazione dei budget;
- prevedere procedure di budgeting per interventi di emergenza e urgenza.

H) CONTROLLO MODELLO 231

Il MOG deve essere periodicamente aggiornato.

L'Alta direzione deve assicurare il funzionamento del MOG nell'ottica della prevenzione dei reati attraverso una serie di attività quali:

- verifica di conformità alla legislazione ambientale a seguito delle segnalazioni o accadimenti;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi o del livello raggiunto fissati in materia ambientale;
- valutazione degli audit interni;
- valutazione delle non conformità rilevate;

- adozione delle misure correttive e delle azioni prevenitive;
- valutazioni delle comunicazioni e reclami.

Di tali attività è data comunicazione all'ODV.

I) ASSETTO ORGANIZZATIVO.

I reati ambientali possono coinvolgere anche i livelli più operativi dell'organizzazione aziendale.

Tale peculiarità comporta la necessità che vi sia separazione dei ruoli e stringente controllo delle attività compiute.

L'organigramma aziendale dovrà essere definito in modo che siano:

- precisate ed assegnate responsabilità in materia ambientale;
- tenute distinte le funzioni dei soggetti da cui proviene l'input da quelli tenuti al processo attuativo;
- tenute distinte le responsabilità di attuazione da quelle di controllo e vigilanza;
- individuati tramite documento i soggetti che esprimono le decisioni e il processo attuativo a cui il destinatario è tenuto:
- registrati i processi decisionali,
- adottati specifici protocolli che descrivano il ruolo dei singoli soggetti in materia ambientale;
- indicati in modo puntuale i compiti per la corretta distribuzione delle responsabilità in modo da evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.

Devono essere sviluppare dall'azienda le attività formative e informative per i ruoli assegnati e devono essere formalizzati gli incarichi attribuiti e/o nomine specifiche in particolare per le attività di Delegato ambientale.

L) FORMAZIONE.

La formazione si articola in:

- piano di formazione;
- moduli di registrazione della formazione effettuata.

La formazione deve essere finalizzata non solo ad insegnare le procedure operative ma anche a saper gestire il rischio di reato ambientale.

In relazione alle attività formative in materia ambientale e di prevenzione dei reati ambientali sono stabilite le seguenti regole:

- il Delegato ambientale deve partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione a cui il lavoratore è assegnato;
- tutti i lavoratori devono essere informati dei reati ambientali e delle sanzioni conseguenti sia ai sensi del Dlgs 152/2006 che del Dlgs 231/2001;
- i dirigenti e gli addetti a funzioni ambientali devono ricevere aggiornamento circa le novità in materia di normativa ambientale e relativi obblighi e prescrizioni.

M) <u>ODV – MONITORAGGIO.</u>

Deve essere definito dall'azienda un'efficace sistema di reporting che permetta un flusso costante di informazioni all'ODV.

Ogni dipendente deve segnalare, anche in forma anonima, ogni criticità, irregolarità, fatti comunque rilevanti al fine di prevenire reati ambientali.

L'ODV dovrà ricevere:

- relazione scritta periodica sulla situazione degli impianti, con particolare evidenza ai malfunzionamenti e agli interventi correttivi o migliorativi necessari;
- notifica tempestiva degli incidenti e delle emergenze con particolare riguardo a quelli relativi agli impianti che operano in autorizzazione AIA. La notifica dovrà essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'evento, delle cause e delle azioni poste in essere per contenerne gli effetti negativi;
- l'esito delle verifiche ispettive ambientali effettuate da organi di controllo con relativa relazione accompagnatoria;
- copia dei verbali emessi dalle autorità competenti per inadempimenti in materia di ambiente accompagnata da relazione scritta illustrativa delle cause e dei rimedi ipotizzati;
- esito delle verifiche ispettive interne e degli enti di certificazione;
- segnalazione della necessità di interventi formativi in materia di ambiente e dell'omessa effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni.

I compiti di vigilanza dell'OdV aventi ad oggetto l'osservanza del MOG in riferimento ai reati ambientali sono i seguenti:

- svolgere periodiche verifiche sul rispetto dei protocolli finalizzati a prevenire i reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto;
- condurre una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato;
- proporre al Cda eventuali azioni migliorative qualora vengano rilevate violazioni delle norme in materia ambientale e in presenza di modifiche dell'organizzazione aziendale e in caso di accrescimento dei rischi reato;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente parte speciale;
- esaminare segnalazioni di presunte violazioni del Modello;
- richiedere al Delegato all'ambiente una relazione semestrale sulle anomalie e problematiche emerse e sugli eventi che possono originare reati di carattere ambientale.

N) SESO E I RELATIVI STANDARD DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE

- a) specie animali e vegetali selvatiche protette e habitat all'interno di un sito protetto
- l'ente ed i Destinatari devono astenersi da ogni condotta atta a offendere i beni giuridici protetti o lesiva degli stessi
- l'ente ed i Destinatari devono ottemperare alle prescrizioni della P.A. competente in ambito di preservazione;
- nel caso di operatività all'interno di un sito protetto, l'ente deve costituire apposito archivio contenente tutte le disposizioni della P.A. sul sito in questione e report di tutte le attività compiute nel sito, rendendo tale archivio disponibile all'ODV che vi ha facoltà di accesso;

b) acque reflue industriali

- l'ente ed i Destinatari devono ottemperare alla normativa in materia di acque reflue industriali;
- l'apertura e l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali deve essere autorizzata e deve avvenire conformemente all'autorizzazione;
- in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione, l'attività di scarico deve immediatamente cessare e ne deve essere data immediata comunicazione all'ODV;
- l'ente deve tenere archivio delle autorizzazione e delle attività di scarico in essere, al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto sopra; tale archivio deve essere accessibile all'ODV;

- è vietata ai Destinatari ogni attività di scarico di acque reflue non preventivamente autorizzata dall'ente, il quale è tenuto ad autorizzare i Destinatari solo in presenza dell'autorizzazione della competente P.A.;
- ciascun Destinatario è tenuto a comunicare all'ente ed all'ODV ogni attività di scarico anomala;

c) gestione dei rifiuti

- l'ente ed i Destinatari devono ottemperare alle normative in materia di smaltimento rifiuti, provvedendo allo smaltimento stesso ed al deposito nei siti a ciò deputati in relazione alla tipologia di rifiuto;
- l'ente ed i Destinatari devono astenersi dall'abbandono incontrollato dei rifiuti;
- l'ente ed i Destinatari devono astenersi dal deposito incontrollato dei rifiuti;
- eventuali attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti devono essere preventivamente autorizzate dalla competente P.A.;
- è fatto divieto a ciascun destinatario di effettuare le attività di cui sopra in assenza di autorizzazione da parte dell'Ente, che a sua volta deve essere autorizzato come al punto che precede;
- all'atto dello smaltimento di rifiuti, l'ente deve richiedere attestazione della struttura di smaltimento (ove necessaria in base alla tipologia di rifiuto) contenente tipo e quantità di rifiuti ricevuti; l'ente inoltre deve richiedere ed ottenere la documentazione prevista in materia di trasporto, a seconda della tipologia di rifiuto trasportata; tali attestazioni e documenti devono essere archiviati, conservati per anni 10 e resi disponibili all'ODV su semplice richiesta;
- all'atto dello smaltimento di rifiuti, qualora essi non necessitino di apposita struttura, l'ente deve redigere rapporto di smaltimento indicando il luogo presso cui si sono smaltiti i rifiuti, tipo e quantità di rifiuti; tali attestazioni devono essere archiviate, conservate per anni 10 e rese disponibili all'ODV su semplice richiesta;
- l'ente deve prevedere clausola di rescissione contrattuale con il soggetto esterno individuato per lo smaltimento dei rifiuti, qualora questi violi la normativa in materia;
- è fatto divieto tassativo di porre in essere attività di discarica in assenza della preventiva autorizzazione;
- d) <u>rimozione, recupero, smaltimento rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi in caso di avvenuto</u> abbandono dei rifiuti stessi, nonché all'eventuale bonifica

- nel caso in cui si sia verificato l'abbandono dei rifiuti, l'Ente è tenuto ad informare immediatamente l'ODV ed a rimuovere, recuperare e smaltire immediatamente i rifiuti stessi, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi;
- qualora l'abbandono dei rifiuti sia accertato dal Comune ove esso è avvenuto e, di conseguenza, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessari per i fini di cui al punto precedente, l'Ente è tenuto ad informare immediatamente l'ODV ed a porre in essere senza indugio le misure disposte dall'ordinanza comunale;
- l'ODV vigila sulla tempestiva ottemperanza all'Ordinanza Comunale;
- in caso di inquinamento, l'Ente deve provvedere alla comunicazione dell'evento agli Enti di controllo nei tempi previsti dalla normativa, alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza possibili in relazione all'evento e alla presentazione degli studi e progetti indicati dal d.lgs. 152/06 - Titolo V Parte IV- ed alla successiva bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 ss. d.lgs. 152/2006;
- delle attività di cui ai punti che precedono l'ente dà adeguata traccia, costituendo apposito archivio di tutti gli atti inerenti a suddette attività.

e) certificazione di analisi di rifiuti

- l'ente deve predisporre certificati fedeli e veritieri;
- tutti i certificati predisposti vengono raccolti in apposito archivio, contenente le analisi effettuate sul rifiuto ed il conseguente certificato o formulario predisposto;
- per ogni certificazione o formulario devono essere raccolti i relativi documenti probanti la tipologia di rifiuto (analisi di provenienza, formulario di provenienza, altri dati o dichiarazioni circa la provenienza del rifiuto);
- gli adempimenti di cui sopra valgono altresì per la documentazione predisposta in adempimento al SISTRI;
- l'ODV ha facoltà di accedere a tale archivio;

f) spedizione di rifiuti

- essa deve essere effettuata previa notifica alle competenti autorità;
- essa deve essere effettuata con il consenso delle competenti autorità;
- essa deve essere specificata nel documento di accompagnamento;
- essa deve essere conforme alle norma nazionali, comunitarie ed internazionali in materia di recupero e smaltimento rifiuti;
- essa deve avere come destinatario un impianto debitamente autorizzato;

- all'atto della necessità di spedizione di rifiuti, l'ente predispone apposito fascicolo contenente tutta la documentazione inerente, compresi, tra il resto, formulario, analisi, prova della notifica alle competenti autorità, prova del consenso delle competenti autorità, documento di accompagnamento, impianto destinatario (e prova circa la verifica delle sue autorizzazioni);
- il fascicolo di cui sopra deve essere accessibile all'ODV.

g) emissioni

- nell'esercizio delle attività, l'ente deve essere autorizzato; la scadenza, la decadenza, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione comportano l'immediata sospensione delle attività sino alla nuova vigenza dell'autorizzazione;
- l'ente esercita l'attività nel rispetto dei limiti autorizzati di emissioni; con cadenza annuale, l'ente verifica la quantità di emissioni valutandone la conformità all'autorizzazione;
- in presenza di eventi anomali, l'ente esegue immediatamente verifica sulla quantità di emissioni;
- l'ente costituisce apposito archivio contenente le autorizzazioni alle emissioni e le analisi svolte; tale fascicolo è a disposizione dell'ODV.

h) sostanze lesive

 è fatto divieto di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A e B I. 549/1993.

D.4 Elenco report da inviare all'OdV

PERIODICITA' REPORT	SOGGETTO PREDISPONENTE	TIPOLOGIA DI REPORT
Contestuale	RESPONSABILE DELEGATO AMBIENTE – da nominare	Accertamento di una violazione
CONTESTUALE	RESPONSABILE DELEGATO AMBIENTE – da nominare	verifica od ispezione da parte di autorità in materia di ambiente

D.5 Elenco attestazioni da inviare all'OdV

In presenza di monitoraggio in continuo, settimanale o mensile, va data comunicazione all'ODV trimestralmente dei dati rilevati o immediatamente, in presenza di dati di superamento dei limiti prescritti.

Il Responsabile in materia ambientale con deleghe operative deve inviare trimestralmente all'Organismo di Vigilanza una lettera di attestazione della veridicità e completezza delle informazioni indicate nei report di cui al punto D.4